

Allegato A ordinanza

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

eseguiti dagli enti attuatori delegati dal Commissario di Governo ai sensi dell'Accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il Sindaco della città metropolitana di Firenze, finalizzato all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con d.p.c.m. 15 settembre 2015

PREMESSA - INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'Accordo di programma sopra richiamato, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2015 (d'ora in avanti "Accordo"), disciplina l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. L'attuazione di tali interventi è assicurata, ai sensi del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 dal Presidente della Regione in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014.

L'articolo 10 comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 2-ter dell'articolo 10 del D.L. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa delegare, per le attività di sua competenza di cui al medesimo articolo, un soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente medesimo e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Le presenti disposizioni disciplinano, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 comma 2-ter D.L. 91/2014, l'operato degli enti attuatori delegati dal Presidente-Commissario di Governo per realizzare alcuni degli interventi previsti dall'Accordo di programma del 25.11.2015, con l'utilizzo motivato delle deroghe normative di cui all'articolo 10 comma 5 D.L. 91/2014.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli enti attuatori, delegati dal Commissario di governo per l'esecuzione delle opere previste nell'Accordo di programma del 25.11.2015.
2. A tali opere si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni, esclusivamente la normativa statale.
3. I successivi articoli disciplinano le deroghe alla normativa nazionale che l'ente attuatore può utilizzare nella realizzazione dell'intervento delegatogli dal Commissario. Nei casi in cui l'ente attuatore ritenga di applicare, tra quelle di seguito previste, deroghe al Codice dei contratti pubblici, dovrà, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 dell'Accordo, renderne nota la motivazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Ufficio del Commissario.

ART. 2 – UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

1. Il Commissario di Governo si avvale, dei seguenti settori della Regione Toscana, che costituiscono ufficio proprio del Commissario:

- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:
 - Settore Assetto Idrogeologico
 - Settori del Genio civile territorialmente competenti

- Direzione Programmazione e Bilancio:
 - Settore Contabilità

- Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali:
 - Settore Attività Legislativa e Giuridica

- Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
 - Settore Contratti

2. Il coordinamento dell'Ufficio del Commissario, come sopra costituito, è svolto dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana.

3. E' facoltà del coordinatore dell'Ufficio del Commissario emanare eventuali modalità operative per lo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni.

4. Per ogni intervento dell'Accordo eseguito dagli enti attuatori è individuato come Settore Regionale di riferimento (di seguito "settore regionale") il Genio civile territorialmente competente.

5. La trasmissione di tutta la documentazione relativa alle presenti disposizioni è effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli interventi oggetto dell'Accordo costituiscono interventi urgenti, prioritari e indifferibili per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. L'inserimento di tali interventi all'interno dell'Accordo di Programma costituisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello stesso, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, specifica ricognizione e conseguente certificazione dell'indifferibilità e dell'"estrema urgenza" degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014.

2. L'individuazione da parte del Commissario quale ente attuatore delegato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del D.L. 91/2014, comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, con espressa motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento così come disciplinate dalle presenti disposizioni.

3. In particolare sono di competenza dell'ente attuatore:

- la redazione ed approvazione del progetto dell'opera, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4;
- l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
- le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
- i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
- la rendicontazione dell'intervento;
- la trasmissione dei dati di monitoraggio.

4. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nell'Accordo; salvo esplicita autorizzazione del Commissario di Governo, non sono consentiti

aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.

5. Ciascun ente attuatore, per ogni intervento per cui è delegato, nomina all'interno della propria struttura il Responsabile Unico del Procedimento e lo comunica al Settore regionale.

6. Sono a carico del RUP nominato dall'ente attuatore tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 163/2006 o da altre disposizioni (tra cui ad es: articolo 37 D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014), tra le quali quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ivi compresi gli adempimenti in materia di vigilanza collaborativa di cui al "*Protocollo di intesa, monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche*" sottoscritto dall'A.N.AC., MATTM, MIT e Struttura di Missione in data 21.05.2015.

7. L'ente attuatore è tenuto a supportare e collaborare con il Commissario al fine di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall'Accordo.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Per tutte le attività tecniche di progettazione degli interventi, per gli incentivi di cui all'articolo 93 commi 7bis e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, compreso quello al R.U.P., per le attività di indagine, di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque da rendicontare ai sensi del successivo articolo 17 e omnicomprendente di IVA ed ogni altro onere, è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nell'Accordo. La suddetta quota del 10% può essere elevata fino al massimo del 15% solo previo parere del Settore Assetto idrogeologico sulla base dell'istruttoria del settore regionale. A tal fine il R.U.P. presenta motivata richiesta allo stesso settore, il quale si esprime tenendo in considerazione la complessità e la natura del progetto in questione. Non concorrono al raggiungimento della sopra citata quota massima per spese tecniche le somme necessarie per affidare la verifica del progetto a strutture di cui all'articolo 48, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. Le somme sopradette sono comunque sottoposte a parere di congruità da parte del settore regionale in sede di verifica di cui al successivo comma 7.

2. Quale riferimento economico della progettazione è utilizzato il prezzario regionale attualmente in vigore e, per le voci ivi mancanti, sono utilizzati i prezzi riferiti all'area territoriale ove viene realizzato l'intervento. Di ciò è dato evidenza negli elaborati progettuali.

3. Gli incentivi per la progettazione sono erogati ai sensi dell'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento nella misura prevista dal regolamento adottato dall'ente attuatore, che non può comunque superare complessivamente l'1,8% dell'importo a base di gara.

4. Una somma pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara, è riservata alla copertura dei compensi e delle spese relative all'Ufficio del Commissario. A tal fine il Commissario accantona le relative risorse, disponendo il trasferimento su apposito capitolo di entrata della gestione commissariale avente vincolo di destinazione.

5. Gli enti attuatori possono applicare la facoltà prevista dall'articolo 93 comma 2 D. Lgs. 163/2006 che consente di omettere uno dei primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c). Nel caso di cui all'articolo 5, comma 4, l'ente attuatore predispose il progetto definitivo.

6. Gli enti attuatori, completato ogni livello progettuale e prima di procedere alla relativa approvazione, trasmettono il progetto al Settore regionale, specificando:

- a) se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche;
- b) se necessita dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

c) se necessita della procedura verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA.

7. Il Settore regionale verifica, entro i 7 giorni successivi al ricevimento, che il progetto:

a) sia coerente con quanto previsto dall'Accordo e dalle presenti disposizioni;

b) rispetti i limiti del finanziamento assegnato;

c) rispetti il limite del 10% di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero sussistano le condizioni di cui al medesimo comma 1 per elevare tale limite;

8. In deroga all'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 l'ente attuatore può sottoporre a verifica soltanto il livello progettuale posto a base di gara. In caso di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto legislativo, l'ente attuatore sottopone a verifica anche i successivi livelli progettuali predisposti dall'appaltatore.

9. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui agli articoli 44 e ss. del DPR n. 207/2010.

10. Fermo restando l'importo complessivo previsto per l'opera dall'Accordo di Programma, l'ente attuatore, valutate le circostanze, può proporre all'Ufficio del Commissario l'attuazione dell'intervento anche per stralci funzionali ove ne ricorrano ragioni di opportunità e convenienza. In caso di accoglimento della richiesta, le presenti disposizioni si applicano singolarmente ad ogni stralcio funzionale.

ART. 5 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. Gli enti attuatori degli interventi, approvano i progetti mediante conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 45 giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Qualora l'ente attuatore proceda ai sensi del successivo comma 4, la conferenza dei servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Le osservazioni degli interessati sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito.

L'ente attuatore motiva qualora ritenga di non procedere tramite conferenza di servizi all'approvazione del progetto.

2. I pareri, i visti ed i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o qualora non si proceda tramite conferenza dei servizi, in deroga ai termini della vigente normativa statale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo e l'ente attuatore provvede alla conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 91/2014, quanto sopra si applica anche ai pareri e agli atti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. L'approvazione del progetto definitivo da parte dell'ente attuatore comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. Nei casi in cui non sia

stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione ai sensi del successivo comma 4.

4. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o necessari del vincolo preordinato all'esproprio, l'ente attuatore trasmette al Commissario il progetto definitivo, corredato da tutti i pareri, i visti e gli atti di assenso previsti e/o dal verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi che, in deroga all'articolo 14-ter, comma 6 bis, della L. 241/90, non costituisce approvazione del progetto.

Il progetto di cui al precedente capoverso è approvato dal Commissario, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del D.L. 91/2014, e comporta efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Il progetto trasmesso al Commissario ai fini di quanto sopra è altresì corredato degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. L'ente attuatore comunica l'avvenuta approvazione dei vari livelli progettuali al Settore regionale.

ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico che sono ridotti a 30 giorni.

ART. 7 – ESPROPRI

1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 327/2001 sono ridotti della metà.

2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, l'ente attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli, in deroga all'articolo 24, comma 3, del DPR 327/2001, con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri enti territorialmente interessati, escluso l'ente attuatore.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, l'ente attuatore può procedere, per le motivazioni di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo connesse all'urgenza degli interventi, in deroga alla pertinente normativa nazionale.

2. Possono usufruire delle deroghe di cui al comma 1 i lavori, servizi e forniture inerenti gli interventi di cui all'Accordo di Programma.

3. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario sono affidati in conformità all'ordinamento vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 e dall'articolo 9.

4. Ove, ai sensi dell'articolo 9, si proceda a procedura aperta di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario (ferme le ulteriori forme di pubblicità di cui allo stesso articolo 9), il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, sul Profilo del committente dell'ente attuatore, sull'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori, i servizi o si consegnano le forniture e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAT-SA).

5. Per le procedure aperte di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'articolo 9, i termini per la presentazione delle offerte sono quelli di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 163/2006.

6. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui agli artt. 10, 11 e 12, i termini per la presentazione delle offerte, in tutte le procedure, devono essere determinati sulla base dei principi comunitari recepiti nell'articolo 70, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, che impongono di tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo normalmente necessario per preparare le offerte. Nei soli casi di cui al presente comma, le procedure di affidamento possono essere avviate anche in assenza della determina a contrarre ex articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

7. L'ente attuatore può condizionare l'aggiudicazione definitiva all'esito positivo dei controlli ove sussista la necessità di avviare l'esecuzione in via d'urgenza dei lavori, dei servizi o delle forniture prima della stipula del contratto. Nel caso in cui l'ente attuatore si avvalga di questa facoltà, la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture potrà avvenire subito dopo l'emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva condizionata.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, l'ente attuatore:

- procede alla stipula del contratto solo dopo lo scioglimento della riserva relativa all'aggiudicazione definitiva, e, quindi, solo a seguito dell'accertamento dell'esito positivo dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario;

- autorizza l'eventuale subappalto solo dopo la stipula del contratto e l'accertamento dell'esito positivo dei controlli previsti dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 sull'operatore economico indicato come subappaltatore.

9. Al fine di consentire all'Autorità il controllo a campione di cui all'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, fermo restando quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 5 febbraio 2015 relativamente agli obblighi informativi della stazione appaltante, l'ente attuatore invia all'Autorità Nazionale Anticorruzione report periodici dei contratti contestati per violazioni delle clausole e/o condizioni previste nei bandi di gara per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

10. Salvo ulteriore indicazione del Commissario, è fatto obbligo all'ente attuatore di rendere nota all'Autorità Nazionale Anticorruzione la motivazione per la quale si esercitano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti pubblici, comprese quelle disciplinate dalle presenti disposizioni.

11. L'ente attuatore, relativamente a ciascun affidamento posto in essere, inserisce la seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale: <<Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis,353,353 bis del codice penale>>.

ART. 9 - AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5.225.000,00 Euro e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 209.000,00 Euro, l'ente attuatore può procedere con le seguenti modalità:

a) procedura aperta;

b) forme di pubblicità:

- è obbligatorio il rispetto dei commi da 1 a 6 e da 9 a 15 dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006;
- è possibile la deroga ai commi 7, 7-bis e 8 dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006: ove la si applichi, il bando dovrà essere pubblicato, a livello nazionale, con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 4;

c) ulteriori deroghe ammesse:

- agli articoli del D.Lgs. n. 163/2006 che contengono istituti non previsti dalle direttive comunitarie;
- agli articoli del D.Lgs. n. 163/2006 che contengono istituti previsti dalle direttive comunitarie, nelle sole parti eventualmente integrative del contenuto delle direttive comunitarie: ad esempio, in materia di raggruppamenti temporanei (articolo 37), di limiti percentuali al subappalto (articolo 118), di arbitrato (articolo 241) ed altre.

ART. 10 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici in oggetto l'ente attuatore può procedere:

a) per importi inferiori a 40.000,00 Euro, con procedura negoziata diretta indipendentemente dalle categorie generali previste dall'articolo 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, così come disciplinate nel regolamento interno dell'ente attuatore;

b) per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 5.225.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 e delle altre deroghe previste dalle presenti disposizioni, e con le seguenti ulteriori specifiche relative al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso:

- individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, oppure ai sensi dei commi 3 e 4 dello stesso articolo 86 in caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque;
- esclusione automatica dalla gara (da prevedersi nella lettera d'invito) delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci ma almeno pari o superiore a cinque;
- valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

ART. 11 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Per l'affidamento di forniture e servizi in oggetto l'ente attuatore può procedere:

a) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, con procedura negoziata diretta indipendentemente dalle singole voci di spesa previste dall'articolo 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 (così come disciplinate nel regolamento interno dell'ente attuatore);

b) per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia di rilievo comunitario (importo inferiore a 209.000,00 Euro), tramite procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque.

ART. 12 – SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione lavori e agli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati all'articolo 252, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 sono espletate da tecnici dell'ente attuatore.

2. Ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, l'ente attuatore può affidare all'esterno i servizi di cui al comma 1. Relativamente ai servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'ente attuatore può utilizzare le seguenti procedure di scelta del contraente:

- per importi inferiori a 100.000,00 Euro, procedura negoziata diretta;
- per importi pari o superiori a 100.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria (importo inferiore a 209.000,00 Euro), procedura negoziata concorrenziale invitando un numero minimo di soggetti stabilito in cinque.

3. Nel caso in cui si proceda ad affidamenti esterni dei servizi di cui al comma 1, la stima dei corrispettivi professionali da porre a base d'appalto può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006, senza necessità di specifica motivazione.

In deroga all'articolo 90 del D.Lgs. n. 163/2006 l'ente attuatore può affidare servizi di cui al comma 1 ad Enti pubblici, quali Università, prescindendo dalla necessità che tali servizi siano espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, dotati di specifiche qualifiche professionali, qualora tra i prestatori del servizio siano compresi professori ordinari o associati o ricercatori universitari nelle materie oggetto dell'affidamento provvisti dell'abilitazione richiesta per i servizi di cui trattasi.

4. In relazione alle specifiche esigenze relative all'affidamento di incarichi di collaudo tecnico amministrativo relativi a lavori pubblici, è possibile procedere:

a) per l'individuazione di collaudatori interni, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e le correlative norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 207/2010), ad affidamento diretto a dipendenti dell'ente attuatore o di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo 120, comma 2-bis, assicurando, ove possibile, il rispetto del criterio della rotazione;

b) per l'individuazione di collaudatori esterni, in presenza dei presupposti di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base delle procedure indicate al comma 2 del presente articolo.

ART. 13 – CONTROLLI SUI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA E DI ORDINE GENERALE

1. In relazione ai controlli previsti dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, effettuati dall'ente attuatore, per gli appalti di forniture, di servizi e di lavori pubblici di qualsiasi importo, gli stessi sono effettuati mediante controllo puntuale sul solo operatore economico aggiudicatario.

2. I controlli sui requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sono effettuati sul solo operatore economico aggiudicatario con le modalità ordinariamente utilizzate per le procedure di appalto dall'ente attuatore, ivi compreso quanto previsto dal comma 14 bis dell'articolo 4 del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, il quale stabilisce che: - per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro, in luogo del documento unico di regolarità contributiva (DURC) si procede ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della posizione contributiva. L'Amministrazione aggiudicatrice procede a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite.

ART. 14 - MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi dell'Accordo sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e del cronoprogramma di attuazione trasmesso.

2. Gli enti attuatori provvedono, immediatamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo, all'invio, al Settore regionale, del cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'articolo 40 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Gli interventi dell'Accordo sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e delle fasi di lavorazione nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui al precedente comma 2, anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte del Settore regionale. L'ente attuatore garantisce assistenza ai sopralluoghi tecnici effettuati per la verifica del rispetto delle presenti disposizioni.

4. Per ciascun intervento è individuato all'interno del personale del Settore regionale un referente regionale che costituisce il soggetto di riferimento della struttura commissariale per il Responsabile Unico del Procedimento. Il referente regionale collabora con il R.U.P. al fine della corretta applicazione delle presenti disposizioni.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà trasmettere al Settore regionale con cadenza almeno bimestrale e comunque quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente al referente regionale tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dalla Regione Toscana, ed in particolare, entro 10 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti, trasmette:

- a) la nomina del RUP e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
- b) l'atto di approvazione del livello progettuale da porre a base di gara;
- c) il progetto esecutivo approvato e la procedura di affidamento dei relativi lavori;
- d) il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori recante il quadro economico aggiornato;
- e) la comunicazione di consegna e di inizio lavori;
- f) gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante;
- g) l'avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- h) il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con l'indicazione delle eventuali economie residue.

Il R.U.P. comunica tempestivamente al referente ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.

Il R.U.P. comunica al referente entro il 10 dicembre di ogni anno le somme derivanti dallo scostamento tra l'importo finanziato e l'importo di progetto indicato nel quadro economico aggiornato.

6. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, sia il Responsabile Unico del Procedimento che il referente regionale devono utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.

7. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo sono trasmesse, a cura del referente regionale, al Settore Assetto Idrogeologico al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio previsti dall'Accordo di Programma.

8. Il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio secondo quanto sopra indicato comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.

9. Il cartello di cantiere identificativo di ciascun intervento contiene la stampa dello stemma della Regione Toscana e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e la seguente dicitura: "L'intervento è finanziato nell'ambito dell'Accordo di Programma del 25 novembre 2015 tra la Regione Toscana e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"

10. Qualora, nell'ambito del controllo effettuato ai sensi dei precedenti punti, il Settore regionale rilevi inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi, ne dà comunicazione al Settore Assetto Idrogeologico. Il Settore Assetto Idrogeologico, valutato quanto comunicato dal settore regionale e ove ritenga sussistenti le inadempienze, negligenze o violazioni dell'ente attuatore, ne dà comunicazione al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Il Commissario, informato dal Coordinatore, diffida l'ente attuatore affinché rimuova la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non

inferiore a 7 giorni. Scaduto tale termine senza che l'ente attuatore abbia provveduto, il Commissario si sostituisce all'ente attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi più gravi, nel complesso delle attività di realizzazione dell'intervento, ovvero provvede alla sostituzione dell'ente attuatore inadempiente con altro soggetto. Sono a carico dell'ente attuatore per il quale si è attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.

11. Il Settore regionale, qualora lo ritenga necessario al fine di assicurare il rispetto dei criteri di legalità, economicità, efficienza e trasparenza nell'attuazione degli interventi finanziati con l'Accordo, informa il Settore Assetto Idrogeologico, il quale, sentito il Coordinatore dell'Ufficio del commissario, può promuovere la verifica sugli atti connessi alle procedure di gara dell'ente richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 15 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. L'ente attuatore, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, può rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale, oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta al netto del 50% del ribasso conseguito. Qualora l'ente attuatore proceda a tale rimodulazione ne dà specifica comunicazione, trasmettendo il quadro economico aggiornato al Settore regionale.

2. Gli enti attuatori possono procedere direttamente all'approvazione di varianti che, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, non prevedono aumento di spesa o prevedano un aumento della spesa contenuto all'interno dell'accantonamento per imprevisti fissato nel quadro economico, eventualmente rimodulato a seguito di quanto indicato al comma precedente, e comunque non superiore al 5% dell'importo originario del contratto. Tali varianti devono essere comunque trasmesse al Settore regionale.

3. Per tutte le altre varianti non ricomprese in quelle di cui al precedente comma 2, e che comunque determinano un aumento della spesa, gli enti attuatori possono procedere alla relativa approvazione soltanto previa verifica positiva di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 delle presenti disposizioni. L'ente attuatore trasmette poi al Settore regionale la variante approvata.

4. Alle comunicazioni di approvazione delle varianti di cui ai commi precedenti l'ente attuatore allega l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 37 D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014.

5. Nel caso in cui, complessivamente, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta superi il 10% del quadro economico post aggiudicazione, il Settore regionale acquisisce il preventivo nulla osta del Settore Assetto Idrogeologico, volto ad accertare la disponibilità delle risorse.

6. A seguito dell'approvazione di varianti, nell'ambito delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al Settore regionale, utilizzando il Modello D allegato alle presenti disposizioni e allegando il nuovo quadro economico.

7. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'ente attuatore, immediatamente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, trasmette al Settore regionale il quadro economico dell'intervento al netto del ribasso d'asta con indicato il ribasso d'asta conseguito.

8. Qualora l'ente attuatore proceda alla rimodulazione di cui al precedente comma 1, ne dà comunicazione, contestualmente alla trasmissione di cui al precedente comma 7, allegando il quadro economico rimodulato.

ART. 16 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il Commissario delegato provvede alla liquidazione delle risorse con le seguenti modalità:

a) acconto del 15% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, da erogare su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore. La richiesta, accompagnata dal quadro economico risultante a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, eventualmente rimodulato ai sensi del comma 1 dell'articolo 15, e dal verbale di consegna dei lavori, dovrà essere inoltrata utilizzando il Modello A allegato alle presenti disposizioni;

b) ulteriori cinque acconti del 15% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto, su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore che attesti l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato ovvero l'assunzione di impegni per un importo superiore. Le richieste, corredate dai documenti fiscali attestanti quanto sopra ovvero dalla relativa documentazione giustificativa, dovranno essere inoltrate utilizzando il Modello B allegato alle presenti disposizioni;

c) saldo su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare, utilizzando il Modello C allegato alle presenti disposizioni, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione oppure dal certificato di collaudo, se dovuto, nonché dai documenti fiscali attestanti il completo utilizzo di quanto già erogato, ovvero l'assunzione di impegni per un importo superiore. In ogni caso, i documenti fiscali attestanti il completo utilizzo di tutte le risorse erogate dovranno essere trasmessi entro 60 giorni dal ricevimento del saldo, trasmettendo, per ogni intervento, il Modello DS-R allegato alle presenti disposizioni, debitamente compilato.

d) previa motivata e documentata richiesta fatta pervenire dall'ente attuatore, potrà essere concesso un anticipo nella misura strettamente necessaria in relazione alle procedure di esproprio. Nella richiesta dovrà essere indicata la data prevista di consegna dei lavori, che comunque non potrà essere oltre tre mesi dalla data della richiesta stessa, nonché le motivazioni per le quali non risulti possibile procedere alla consegna degli stessi. L'importo di tale anticipo sarà conguagliato nella successiva richiesta di liquidazione.

2. Le liquidazioni sono subordinate alla verifica del rispetto da parte dell'ente attuatore degli obblighi di informativa e di monitoraggio previsti dalle presenti disposizioni. L'erogazione del saldo è comunque subordinata all'attestazione da parte del settore regionale della corrispondenza della realizzazione dell'opera al progetto esecutivo e alle finalità dell'intervento, nonché della completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale.

3 L'ultimo acconto del 15% e il saldo verranno decurtati delle eventuali somme spese per opere accessorie che risulteranno non finanziabili sulla base di apposita istruttoria tecnica svolta dall'ISPRA sul progetto da porre a base di gara corredato dal computo metrico con l'indicazione delle opere accessorie come prescritto dal D.P.C.M. 28 maggio 2015; il saldo del 10% sarà inoltre decurtato delle eventuali economie finali.

4. Le richieste di erogazione di cui al comma 1 sono trasmesse sia al Settore Assetto Idrogeologico che al settore regionale. Si precisa che soltanto le richieste inviate al Settore regionale sono corredate di copia della documentazione relativa alle spese sostenute, così come indicato nei Modelli B, C e DS-R allegati alle presenti disposizioni.

5. Il Settore regionale, previa verifica positiva effettuata anche con riferimento al corretto assolvimento dell'obbligo di monitoraggio, inoltra le richieste di liquidazione al Settore Contabilità e, per conoscenza, al Settore Assetto Idrogeologico, per la relativa erogazione.

6. Le liquidazioni di cui al comma 1 sono effettuate al netto di eventuali risorse già trasferite dalla Regione Toscana sul bilancio dell'Ente antecedentemente alla data di efficacia dell'Accordo di Programma e che devono comunque essere rendicontate ai sensi del successivo articolo 17.

ART. 17 – RENDICONTAZIONE

1. Per ogni intervento dell'Accordo di Programma l'ente attuatore presenta al Settore regionale la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa entro il 10 gennaio di ogni anno.

2. La documentazione viene presentata, in originale e in copia conforme, compilando per ogni intervento il modello DS-R allegato alle presenti disposizioni, con la seguente documentazione in relazione a quanto già erogato dal Commissario:

- Quadro economico aggiornato;
- Atti di approvazione del progetto;
- Atti di affidamento di incarichi e lavori;
- Stati di Avanzamento dei Lavori;
- Determine di impegno e liquidazione;
- Mandato di pagamento quietanzato;
- Fatture di pagamento;
- Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.

3. L'ente attuatore trasmette al Settore regionale i modelli DS-R degli interventi, per la conseguente verifica di correttezza e completezza. Il Settore regionale, dopo aver controllato ed eventualmente ordinato la rendicontazione pervenuta, consegna al Settore Contabilità i documenti in originale, mantenendo copia conforme di tutta la documentazione per eventuali controlli da parte della Ragioneria dello Stato. Il Settore Contabilità provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



MODELLO - A - RICHIESTA EROGAZIONE PRIMO ACCONTO

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
ENTE ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che il progetto dei lavori di cui sopra è stato approvato conin data.....

Che il Settore regionale ha comunicato gli esiti della verifica di cui alle Disposizioni con nota prot. n. del

Che i lavori sono stati affidati alla ditta
con il ribasso del come risulta dal verbale di gara in data, approvato con

Che il quadro economico al netto del ribasso d'asta risultante dopo l'aggiudicazione, rimodulato/non rimodulato (cancellare la voce che non interessa) ai sensi delle Disposizioni, è quello allegato al presente modello, per un totale di euro

Che il verbale di consegna dei lavori è quello allegato al presente modello;

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile presso l'Ente stesso

Chiede

la **liquidazione** di euro pari al 15% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

Allega

- quadro economico
- verbale consegna lavori

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



MODELLO - B - RICHIESTA EROGAZIONE SECONDO ACCONTO

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
ENTE ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che sono già stati erogati n. acconti dal Commissario per i lavori in questione, pari ad un totale di euro

Che i precedenti n. acconti erogati dal Commissario per i lavori in questione, pari ad euro sono stati utilizzati per almeno il 75% per la copertura delle spese come indicato nell'allegato prospetto

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa a quanto sopra è depositata e disponibile presso l'Ente stesso

Chiede

la **liquidazione** dell'acconto n., di euro pari al 15% dell'importo del quadro economico post-aggiudicazione

Allega

- prospetto relativo alle spese sostenute
- documenti fiscali

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



MODELLO - C - RICHIESTA DI SALDO

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
ENTE ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Certifica

Che i lavori in questione sono stati ultimati in data, come risulta dal Verbale di ultimazione lavori richiamato nel Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo del, approvato con e allegato al presente modello

Che le somme erogate dal Commissario per i lavori in questione ammontano a euro (a)

Che il quadro economico a seguito della conclusione dell'intervento è quello allegato al presente modello, per un totale di euro

Che il consuntivo della spesa totale per la realizzazione dell'intervento in questione ammonta a euro(b) come indicato nel prospetto allegato

Che l'economia risultante rispetto all'importo finanziato ammonta a euro

Che la documentazione tecnico-amministrativa di cui sopra è depositata e disponibile presso l'Ente stesso

Chiede

la liquidazione a saldo di euro (b-a)

Allega

- Prospetto relativo alle spese sostenute
- Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo
- Quadro economico a chiusura
- Documenti fiscali

DATA	
FIRMA E TIMBRO	



MODELLO - D - VARIANTE

CODICE IDENTIFICATIVO	
COMUNE/LOCALITA'	
TITOLO INTERVENTO	
COSTO TOTALE	
ENTE ATTUATORE	
STRALCIO FUNZIONALE (eventuale)	
TITOLO STRALCIO	
COSTO STRALCIO	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Attesta

Che la perizia di variante e suppletiva per maggiori lavori pari a euro relativa all'intervento di cui sopra e predisposta da questo Ente è stata approvata con

Che la variante è ricompresa tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 15 delle Disposizioni;

OPPURE

Che il Settore regionale ha comunicato gli esiti della verifica di cui alle Disposizioni con nota prot. n. del

Che tale perizia ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 comma lettera

Che il nuovo quadro economico a seguito dell'attuale variante è quello allegato al presente modello, per un totale di euro

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile presso l'Ente stesso

Allega

- nuovo quadro economico

-eventuale attestazione ex art. 37 D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014

DATA	
FIRMA E TIMBRO	

Totale 1				Totale 2			

Per gli espropri indicare gli estremi del provvedimento/i di liquidazione, gli importi e i beneficiari	Mandati di pagamento emessi dall'ente attuatore a favore dei beneficiari
--	--

N°	Data	Importo €	Beneficiario	N°	Data	Importo €	
Totale 3				Totale 4			

Tot 1+ Tot 3	0.00	Tot2+Tot4	0.00
---------------------	-------------	------------------	-------------

Responsabile del procedimento:
